

Codice A1801A

D.D. 24 gennaio 2019, n. 206

L.r. 18 maggio 2004, n. 12, articolo 1, comma 2, lettera c). Individuazione del coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e predisposizione testo coordinato della tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*) che ha trasferito alle Regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico e, fra queste, quelle relative al rilascio delle concessioni per l'occupazione e l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e alla determinazione dei canoni ad essi riferiti;

visto che con l'articolo 59, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) la Regione ha mantenuto la competenza alla determinazione dei canoni demaniali;

visto che sulla base dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004*) i canoni "sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente", e che "il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente";

visto che la tabella di cui all'allegato A previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2004*) contenente i canoni e i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali, sostituita dalla tabella di cui allegato A previsto dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 12 agosto 2013, n. 17 (*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013*) è stata ora sostituita dalla tabella di cui all'allegato A (di seguito nominata "tabella canoni") previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 18 (*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018*);

dato atto che l'ultimo aggiornamento della tabella canoni sulla base del tasso di inflazione programmato è stato effettuato per il triennio 2016-2018 con la determinazione dirigenziale 8 febbraio 2016, n. 291, si rende ora necessario procedere all'individuazione del coefficiente di aggiornamento per il triennio 2019-2021, secondo quanto disposto dal citato articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 12/2004.

Accertato che:

- il tasso di inflazione programmato per il 2016 è stato rivisto dall'1,0% allo 0,2% in sede di presentazione del "Documento di Economia e Finanza - DEF 2016" (aprile 2016);
- il tasso di inflazione programmato per il 2017 è stato rivisto dall'1,5% allo 0,9% in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2016" (settembre 2016) e che in seguito è stato rivisto dallo 0,9% all'1,2% in sede di presentazione del "Documento di Economia e Finanza - DEF 2017" (aprile 2017);
- con la presentazione del "Documento di Economia e Finanza - DEF 2018" (aprile 2018) il tasso di inflazione programmato per il 2018 è stato rivisto all'1,0% dall'1,7% della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2017" (settembre 2017);

e che quindi, secondo quanto sopra precisato, sulla base dei tassi di inflazione programmata individuati per ciascun anno del triennio 2016-2018, il coefficiente di rivalutazione dei canoni e dei valori unitari previsti nella tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018 è pari al 2,4%.

Ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiornamento per il triennio 2019-2021 dei canoni tabellari e dei valori unitari da applicare alle concessioni per l'occupazione e l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali.

Per quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

vista la legge regionale n. 23/2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. 17 ottobre 2016 n. 1-4046;

determina

- di stabilire che, sulla base del tasso di inflazione programmata per ciascun anno del triennio 2016-2018, il coefficiente in base al quale aggiornare i canoni determinati in applicazione della tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018 è pari al 2,4%;
- di aggiornare i valori della tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018 secondo il coefficiente di rivalutazione definito al punto precedente e di dare atto che la tabella così aggiornata avrà validità per il triennio 2019-2021;
- di allegare alla presente determinazione un testo ricognitivo della tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018 comprensivo dei valori aggiornati secondo l'indice di cui sopra.
- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento regionale n. 14 del 6 dicembre 2004 (*Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)*) il canone risultante dall'applicazione della tabella è arrotondato all'euro inferiore.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010 nonché sul sito dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 33/2013.

Il funzionario estensore
Andrea Forte

Il dirigente del settore
Maria Gambino

Allegato

**TABELLA "CANONI DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DI PERTINENZE IDRAULICHE"
2019 - 2021**

Servitù

(occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di aree demaniali con manufatti e attraversamenti)

a) attraversamenti con linee elettriche aeree senza occupazione di area demaniale con pali:

- tensione fino 30.000 V	69,63
- tensione da 30.000 V sino a 150.000 V	93,18
- tensione da 150.000 V sino a 250.000 V	144,38
- tensione superiore a 250.000 V	217,09

- Il canone è dovuto anche per le linee elettriche che attraversano l'area demaniale utilizzando in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti di proprietà di altri soggetti. Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell'attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione.
- Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua.

b) attraversamenti aerei o in subalveo con cavi o tubazioni:

- per ciascun attraversamento	188,42
-------------------------------	--------

- il canone è dovuto anche per gli attraversamenti che utilizzano in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti di proprietà di altri soggetti. Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell'attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione.
- Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua.

c) parallelismi e percorrenze con cavi e tubazioni in area demaniale:

- il canone è calcolato secondo i criteri stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo, considerando una larghezza minima pari a 1 metro; canone minimo	188,42
- per i tratti di percorrenza in alveo il canone è maggiorato del 50%	

d) attraversamenti con ponti, passerelle, guadi:

con superficie fino a mq 21	188,42
maggiore di 21 mq e fino a 60	268,29
maggiore di 60 mq e fino a 108	434,18
maggiore di 108 mq e fino a 165	598,02
maggiore di 165 mq e fino a 200	651,26
maggiore di 200 mq e fino a 360	1.055,74
maggiore di 360 mq e fino a 550	1.452,03
maggiore di 550 mq e fino a 750	1.759,23
maggiore di 750 mq e fino a 1.100	2.322,43
maggiore di 1.100 mq per ogni mq o frazione	2,05

- La superficie del manufatto di attraversamento per il calcolo del canone è data dall'occupazione in proiezione dell'area compresa nei confini demaniali.
- Per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato il canone è ridotto del 50%, fermo restando il canone minimo ricognitorio.

e) copertura dei corsi d'acqua per scopo di viabilità, igiene pubblica, parcheggio, area attrezzata, altri utilizzi:

enti pubblici	fino a 21 mq	188,42	oltre 21 mq	188,42 + 0,85 per mq eccedente
uso agricolo, uso privato, esercizi commerciali di vicinato	fino a 21 mq	188,42	oltre 21 mq	188,42 + 1,02 per mq eccedente
uso commerciale e industriale	fino a 21 mq	292,86	oltre 21 mq	292,86 + 6,14 per mq eccedente

f) occupazione con manufatti per lo scarico di acque:

	Uso privato, agricolo, esercizi commerciali di vicinato	Uso commerciale	Uso industriale
Acque meteoriche e scolmatori - solo scarico (da sommare all'eventuale percorrenza di tubazioni in area demaniale)	188,42	188,42	188,42
Fognature - solo scarico (da sommare all'eventuale percorrenza di tubazioni in area demaniale)	278,53	374,78	585,73

- Rientrano nell'uso commerciale le concessioni per gli impianti per la gestione dei servizi pubblici locali.
- Il canone per l'eventuale percorrenza su area demaniale si calcola secondo i criteri stabiliti per le pertinenze, considerando una larghezza minima di 1 metro.
- Per i tratti di percorrenza in alveo il canone è maggiorato del 50%.
- Il canone è ricondotto al minimo ricognitorio per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato, qualora non sia possibile o sia particolarmente oneroso l'allacciamento alla fognatura pubblica.

Uso di pertinenze

(occupazione di terreni e aree pertinenziali del demanio idrico
per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative)

g) occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per uso agricolo.

Il canone si calcola prendendo a riferimento come valore di base quello contenuto nelle tabelle della Commissione provinciale espropri in relazione al tipo di coltivazione messo in atto dal richiedente la concessione, applicando al risultato un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/40 per superfici fino a 5.000 mq, a 1/60 per le aree eccedenti i 5.000 mq fino a 10.000 mq e a 1/80 per le aree in eccedenza oltre i 10.000 mq, con un minimo di euro 58,37.

- Si intende per uso agricolo l'utilizzo per finalità di produzione agricola da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 63/1978.
- Rientrano nelle concessioni per uso agricolo anche le concessioni per pioppicoltura.

h) occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi.

Il canone è calcolato sulla base dei valori unitari di cui alla tabella B allegata alla legge 326/2003 (con riferimento alle zone territoriali omogenee previste all'art. 2 del D.M. n. 1444 del 2/4/1968 o alle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali) ridotti di 1/3 e con applicazione di un coefficiente di rendimento annuale pari a:

- 1/20 per superfici fino a 2.000 mq;
- 1/25 per le aree eccedenti i 2.000 mq fino a 5.000 mq;
- variabile tra 1/40 e 1/400 in relazione al tipo di utilizzo, all'estensione complessiva del bene occupato e alla redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta per le aree eccedenti i 5.000 mq.

Per le aree situate nelle zone E ed F di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444 del 2/4/1968 (o nelle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali) i valori unitari di cui alla tabella B sono ridotti di 1/2.

Le aree demaniali ricadenti all'interno della fascia A del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) sono equiparate, ai fini del calcolo del canone, alle aree situate in zona territoriale omogenea E qualora si tratti di concessioni rilasciate a decorrere dal 1 gennaio 2012 per finalità diverse dall'uso commerciale o industriale.

- A titolo esemplificativo rientrano in questa tipologia di concessione: aree di sfogo o di deposito, orti, cortili, piazzali, piste, strade carrabili o pedonali comprese quelle che utilizzano gli argini, realizzazione di impianti sportivi, ricreativi, tralicci, cabine elettriche, piattaforme, parcheggi, ecc.
- In presenza di manufatti esistenti, al canone per l'occupazione dell'area si aggiunge il canone per l'uso dei manufatti stessi, calcolato sulla base del costo di costruzione, corretto con coefficienti che tengano conto dello stato di manutenzione e delle caratteristiche di vetustà e di finitura.

L'importo del canone per le concessioni stipulate a partire dal 01/01/2019 e per gli indennizzi delle occupazioni senza titolo è calcolato applicando al valore ottenuto una maggiorazione del 14,6%, determinata in base alla somma dei coefficienti di aggiornamento dei trienni 2010-2012 (5,2%), 2013-2015 (5%), 2016-2018 (2%) e 2019-2021 (2,4%).

- i) appostamenti fissi di caccia, previa autorizzazione della Provincia, con o senza capanno: 188,42
- l) posizionamento di cartelli pubblicitari o simili su pali o pilastri: 292,86

Concessioni brevi (utilizzo temporaneo di aree demaniali per periodi inferiori all'anno)

m) occupazione per brevi periodi per manifestazioni o per uso turistico, sportivo, ricreativo; attraversamenti provvisori; occupazione temporanea per esecuzione di indagini, rilievi, campionamenti:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - fino a 15 giorni | NESSUN CANONE |
| - oltre 15 giorni e fino a 1 anno | 188,42 |

n) concessione per taglio piante: valore delle piante tagliate. Nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo con esclusione di isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo; in tali casi il provvedimento di concessione è implicito nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento.

o) soppressa (art. 23 della l.r. 5/2012)

p) transito in alveo o transito arginale temporaneo: 188,42 per ogni km o sua frazione

q) pascolo, sfalcio erba: Il canone si calcola secondo i criteri previsti per l'uso agricolo, rapportato alla durata richiesta, con un minimo di euro 58,37.

Canone minimo ricognitorio

Per gli usi non espressamente previsti, il canone è determinato con applicazione dei criteri relativi a tipologie analoghe. In ogni caso il canone non può essere stabilito in misura inferiore a euro 188,42 fatti salvi i casi in cui la tabella preveda espressamente canoni inferiori.

Esenzioni e riduzioni del canone

Esenzioni

- 1) Concessioni per ponti, ponticelli, guadi, passerelle e attraversamenti viari in genere di proprietà della Regione Piemonte, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative.
- 2) Concessioni rilasciate ad enti strumentali della Regione Piemonte.
- 3) Concessioni per palorci e piccoli impianti di trasporto di merci e materiali ricadenti nelle zone montane.
- 4) Concessioni di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale (decreto legislativo 152/2006, art. 115), solo nel caso in cui tali interventi siano realizzati nell'ambito di aree demaniali già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 394/1991.
- 5) Le concessioni per l'attraversamento degli argini demaniali a favore dei proprietari dei fondi confinanti con gli argini stessi, nei casi di preesistenza di un diritto di passaggio e di impossibilità di accesso alternativo.
- 6) Concessioni per attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi e passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane per finalità agro-silvo-pastorali.
- 7) Concessioni rilasciate ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Riduzioni

- 1) Alle concessioni di pertinenze idrauliche e alle concessioni per copertura di corsi d'acqua rilasciate agli enti locali di cui all'art. 1 del d.lgs. 267/2000, si applica una riduzione pari al 50% del canone di merito. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte maggiori riduzioni nel caso di concessioni di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale (d.lgs. 152/2006, art. 115) non comprese tra quelle di cui al precedente punto 4) ovvero in considerazione delle seguenti circostanze:
 - ubicazione e consistenza dell'area;
 - particolari iniziative progettuali, finanziate dall'ente;
 - oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'ente.

- 2) Alle concessioni di pertinenze idrauliche e alle concessioni alla copertura di corsi d'acqua rilasciate per il perseguimento di fini sociali e di rilevante interesse pubblico alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del d.lgs. 460/1997 (ONLUS) si applica una riduzione pari al 50% del canone di merito.

È in ogni caso dovuto il canone minimo ricognitorio.

Spese di istruttoria e sopralluogo

Domande di concessione per servitù e concessione breve:	euro	50,00
Domande di concessione per l'uso di pertinenze:	euro	150,00
Domande di rinnovo	euro	25,00

Per le manutenzioni e per le domande di subentro non sono richieste spese istruttorie.

L'importo delle spese di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche all'attraversamento di corsi d'acqua con elettrodotti previste a carico di ENEL S.p.A. nella convenzione approvata con D.G.R. n. 33-27161 del 26/04/1999, si intende sostituito con gli importi previsti dalla presente tabella.